

Parte Speciale 9

I REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO



STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Natura della modifica	
0	Prima stesura	
1	Aggiornamento	
APPROVAZIONE		
Rev.		Data
1	Approvato dal Consiglio di Amministrazione	26/07/2017
2	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	21/12/2018
3	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	16/06/2020

Di seguito si fornisce la descrizione del reato previsto dall'art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p>Art. 513 c.p. : Turbata libertà dell'industria o del commercio</p> <p>La condotta tipica consiste nell'adoperare violenza sulle cose, ovvero utilizzare mezzi fraudolenti, per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.</p> <p>Con il termine impedire si intende l'apposizione di ostacoli di particolare rilievo, anche temporanei o parziali, tali che o l'attività industriale o commerciale non abbia inizio, o se iniziata, venga a cessare. Si realizza invece turbamento quando si condiziona il regolare svolgimento dell'attività, che può consistere anche in una interferenza idonea a pregiudicare la redditività dell'impresa e a pregiudicare il risultato economico atteso.</p> <p>Si tratta di un reato che richiede l'elemento soggettivo del dolo e che può essere commesso da chiunque.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote
<p>Art. 513 bis c.p. : Illecita concorrenza con minaccia o violenza</p> <p>Viene punita con la reclusione da due a sei anni la condotta di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici .</p> <p>Si tratta di un reato che richiede l'elemento soggettivo del dolo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 800 quote ▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni
<p>Art. 515 c.p. : Frode nell'esercizio del commercio</p> <p>E' punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote

<p>due anni o con la multa fino a 2.065 euro, la condotta di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.</p> <p>Qualora si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.</p> <p>Si tratta di un reato che richiede l'elemento soggettivo del dolo generico.</p>	
<p>Art. 516 c.p. : Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</p> <p>Tale delitto si realizza nel momento in cui vengono posti in vendita o messi altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.</p> <p>Soggetto attivo può essere chiunque e viene punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.</p> <p>Si tratta di un reato che richiede l'elemento soggettivo del dolo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote
<p>Art. 514 c.p. : Frodi contro le industrie nazionali</p> <p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.</p> <p>Si tratta di un reato che richiede l'elemento soggettivo del dolo generico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote
<p>Art. 517 c.p. : Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 800 quote ▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni

<p>Art. 517 ter c.p. : Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</p> <p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p> <p>Si tratta di un reato che richiede l'elemento soggettivo del dolo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote
<p>Art. 517 quater c.p. : Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</p> <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si tratta di un reato che richiede l'elemento soggettivo del dolo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote

ATTIVITA'/PROCESSO A RISCHIO	PRINCIPALI FUNZIONI/SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO
<p>GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO</p> <p>GESTIONE SETTORE PUBBLICITARIO E MARKETING</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA <p>Funzioni centrali di governo e di gestione fornite in service da EPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance and Back Office ▪ Energy Management ▪ Controlling & Risk Management ▪ Accounting & Tax ▪ CFO ▪ Legal & Corporate Affairs ▪ Institutional Relations and Communication <p>Centrale di Livorno Ferraris:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capo Centrale 	<p>MEDIO - BASSO</p>

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti della Società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad EP Produzione Spa (anche semplicemente "EPP"), coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PREVENTIVI

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 bis 1, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;

E' inoltre sancito l'**espresso obbligo** di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare tutte le normative applicabili e le procedure interne adottate;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a

conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in oggetto.

In merito alla GESTIONE SETTORE PUBBLICITARIO E MARKETING è vietato:

- adoperare violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti, finalizzati ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- danneggiare, trasformare o mutare la destinazione a cose al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- porre in essere pubblicità non veritiera idonea a generare un inganno e a viziare la libera scelta del consumatore;
- porre in essere pubblicità denigratoria che svia la clientela e produce un danno ad un'azienda concorrente;
- compiere qualsiasi atto di concorrenza con violenza o minaccia;
- compiere atti intimidatori al fine di controllare o condizionare attività commerciali o industriali.

In merito alla GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO è obbligatorio:

- Rispettare quanto previsto in materia dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo, rinviando in particolare ai principi previsti dalla Parte Speciale 2 dedicata ai reati societari (art. 25 ter d.lgs. 231/01).

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, EPCLF Spa ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- l'adozione e attuazione di specifiche procedure;
- l'adozione e la diffusione di "comunicazioni organizzative" che descrivono responsabilità e compiti delle varie funzioni e garantiscono un aggiornamento dinamico dell'organigramma.

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate in materia dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Devono inoltre essere comunicati all'OdV eventuali audit effettuati sulla gestione delle attività sensibili, sia da parte di funzioni interne che da parte di soggetti esterni incaricati.